Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2021/0136(COD)

18.5.2022

PROGETTO DI PARERE

della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda l'istituzione di un quadro per un'identità digitale europea
(COM(2021)0281 – C9-0200/2021 – 2021/0136(COD))

Relatore per parere: Cristian Terheş

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Con il presente progetto di parere vengono sollevate diverse questioni in merito alla proposta della Commissione, in particolare per quanto riguarda gli aspetti relativi alla protezione dei dati e alla vita privata, che rientrano nelle competenze della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE). Alcune di tali questioni erano già state condivise dal Garante europeo della protezione dei dati e dalle parti interessate consultate durante la preparazione del progetto di parere. Il relatore per parere desidera evidenziarle, sulla base dei contributi scritti ricevuti da diversi esperti del settore.

L'attuale proposta è di natura molto tecnica e riguarda aspetti critici dei diritti fondamentali, come la protezione dei dati e la vita privata. Se il Parlamento non riuscirà a presentare un quadro coerente e un atto legislativo tecnicamente adeguato, i cittadini perderanno qualsiasi controllo sui loro dati privati, che diventeranno una merce. Purtroppo, le opzioni tecniche per l'attuazione della proposta devono essere adottate dalla Commissione mediante successivi atti non legislativi. Si tratta di un approccio pericoloso, in quanto un'opzione tecnica potrebbe essere più invasiva di un'altra, a scapito dei diritti fondamentali dei cittadini.

Potrebbero essere sollevate questioni più specifiche in merito alla relazione poco chiara tra eIDAS e il RGPD; il rispetto degli elementi fondamentali della protezione dei dati, quali la minimizzazione dei dati e la divulgazione selettiva; la tutela della vita privata fin dalla progettazione e l'uso di identificatori unici; la mancanza di apertura e trasparenza nello sviluppo delle specifiche di sicurezza del portafoglio eIDAS e del coinvolgimento della società civile o del mondo accademico; la dipendenza dalle grandi imprese tecnologiche; l'indebolimento della sicurezza dei browser.

Attraverso gli emendamenti proposti, il relatore per parere della commissione LIBE intende correggere gli aspetti summenzionati, che rientrano nelle competenze della commissione LIBE. Per tutelare la vita privata delle persone e non pregiudicare lo standard in materia di privacy per gli utenti del portafoglio europeo di identità digitale, il relatore del parere tiene conto del fatto che l'uso di pseudonimi deve essere un'opzione in tutti i casi in cui l'identificazione completa non è giuridicamente obbligatoria. Inoltre, i riferimenti alla relazione tra eIDAS e la legislazione europea in materia di protezione dei dati risalgono al livello di protezione esistente nel 2014.

Gli esperti del settore hanno ampiamente riconosciuto la necessità di impedire collegamenti e tracciabilità. Le transazioni degli utenti rivelano grandi quantità di dati, compresi dati di natura strettamente personale, quali informazioni sulla situazione economica degli individui o informazioni riguardanti la situazione medica, lo storico dei viaggi, i modelli di consumo e le interazioni sociali dei cittadini. Pertanto, l'architettura in esame dovrebbe proteggere questi dati da una sorveglianza centralizzata su un'ampia gamma di comportamenti degli utenti online e offline.

Da ultimo, ma non meno importante, in alcuni Stati membri un identificatore unico e persistente per le persone fisiche sarebbe illegale o addirittura incostituzionale (ad esempio, in Germania, l'uso di identificatori unici persistenti è vietato dalla decisione relativa alla Legge sul censimento del 1983). Il rischio di un identificatore unico lungo tutto l'arco della vita non può essere considerato il metodo meno intrusivo ai fini dell'identificazione univoca di una persona. Inoltre, l'articolo 11 bis non è necessario in quanto l'attuale quadro di interoperabilità

dei regimi di identificazione di cui all'articolo 12, paragrafo 4, lettera d), prevede già una rappresentanza unica di un individuo per i casi transfrontalieri, e pertanto ne è stata proposta la soppressione.

Tuttavia, la proposta presenta numerose lacune che sono al di fuori delle competenze della commissione LIBE, ragion per cui, al fine di tutelare i diritti fondamentali degli europei, l'intera proposta dovrebbe essere rinviata alla Commissione per una riprogettazione completa. Così come è concepita, la proposta porterebbe alla riproduzione del modello cinese in Europa, consentendo la creazione di un analogo sistema di credito sociale che determinerebbe la sorveglianza di massa e il controllo di tutti gli europei, il che non può essere accettato. L'UE è stata concepita come uno "spazio di libertà" e occorre proseguire gli sforzi per mantenerla tale.

EMENDAMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Il regolamento (UE) 2016/679[19] si applica al trattamento dei dati personali nell'attuazione del presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire garanzie specifiche al fine di impedire ai fornitori di mezzi di identificazione elettronica e di attestati elettronici di attributi di combinare i dati personali provenienti da altri servizi con i dati personali relativi ai servizi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.	(6) ***L'oggetto dell'identità digitale è la persona fisica o giuridica a cui appartengono i dati di identificazione personale.*** Il regolamento (UE) 2016/679[19] si applica al trattamento dei dati personali nell'attuazione del presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire garanzie specifiche al fine di impedire ai fornitori di mezzi di identificazione elettronica e di attestati elettronici di attributi di combinare i dati personali provenienti da altri servizi con i dati personali relativi ai servizi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
[19] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la	[19] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la

direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) I portafogli europei di identità digitale dovrebbero garantire il massimo livello di sicurezza per i dati personali utilizzati per l'autenticazione, indipendentemente dal fatto che tali dati siano conservati localmente o attraverso soluzioni basate sul cloud, tenendo conto dei diversi livelli di rischio. L'uso di dati biometrici per l'autenticazione ***è uno dei metodi di identificazione che offrono*** un ***elevato livello di sicurezza, in particolare se utilizzato in combinazione con altri elementi*** di ***autenticazione. Poiché i dati biometrici rappresentano una caratteristica unica di una persona***, ***il loro utilizzo richiede misure organizzative e di sicurezza commisurate al rischio che il trattamento*** di ***tali dati può comportare per i diritti e le libertà delle persone fisiche, e conformi al regolamento (UE) 2016/679.***	(11) I portafogli europei di identità digitale dovrebbero garantire il massimo livello di sicurezza per i dati personali utilizzati per l'autenticazione, indipendentemente dal fatto che tali dati siano conservati localmente o attraverso soluzioni basate sul cloud, tenendo conto dei diversi livelli di rischio. L'uso di dati biometrici per l'autenticazione ***non dovrebbe essere*** un ***prerequisito per l'utilizzo del portafoglio europeo*** di ***identità digitale***, ***nonostante la necessità*** di ***un'autenticazione forte dell'utente. I dati biometrici ai fini dell'identificazione univoca di una persona fisica nel contesto del presente regolamento non dovrebbero essere conservati nel cloud.*** Poiché i dati biometrici rappresentano una caratteristica unica di una persona, il loro utilizzo richiede misure organizzative e di sicurezza commisurate al rischio che il trattamento di tali dati può comportare per i diritti e le libertà delle persone fisiche, e conformi al regolamento (UE) 2016/679.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire che gli utenti abbiano il controllo dei loro dati nei portafogli europei di identità digitale, il sistema previsto non dovrebbe dipendere da un'infrastruttura basata sul cloud.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Il portafoglio europeo di identità digitale dovrebbe consentire, a livello tecnico, la divulgazione selettiva degli attributi alle parti facenti affidamento sulla certificazione. Tale caratteristica dovrebbe diventare una caratteristica di progettazione di base, rafforzando in tal modo la praticità e la tutela dei dati personali, compresa la minimizzazione del trattamento di questi ultimi.	(29) Il portafoglio europeo di identità digitale dovrebbe consentire, a livello tecnico, la divulgazione selettiva degli attributi alle parti facenti affidamento sulla certificazione. Tale caratteristica dovrebbe diventare una caratteristica di progettazione di base, rafforzando in tal modo la praticità e la tutela dei dati personali, compresa la minimizzazione del trattamento di questi ultimi. ***I meccanismi per la convalida del portafoglio europeo di identità digitale, la divulgazione selettiva e l'autenticazione degli utenti per accedere ai servizi online dovrebbero garantire la tutela della vita privata, impedendo quindi il tracciamento dell'utente e rispettando il diritto all'anonimato e alla pseudonimia.***

Or. en

Motivazione

Le funzioni essenziali del portafoglio devono essere attuate in modo da preservare la vita privata per limitare il potenziale di tracciamento automatizzato degli utenti nei casi in cui costoro scelgano di annullare una richiesta di condivisione delle informazioni già avviata da una parte facente affidamento sulla certificazione, scegliendo solo di rivelare selettivamente attributi individuali che li riguardano (ad esempio, verifica dell'età in un negozio di liquori) o utilizzando il portafoglio per accedere a un servizio senza essere successivamente rintracciato. Tale ultima caratteristica è offerta dalla funzione "Sign in with Apple" di Apple, che il portafoglio intende sostituire.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera i
Regolamento (UE) n. 910/2014
Articolo 3 – punto 47

Testo della Commissione	*Emendamento*
(47) "archiviazione elettronica", un servizio che consente la ricezione, la conservazione, la cancellazione e la trasmissione di dati o documenti elettronici al fine di ***garantire l'integrità, l'esattezza dell'origine*** e ***le caratteristiche giuridiche di tali dati o documenti*** per tutto il periodo di conservazione;	(47) "archiviazione elettronica", un servizio che consente la ricezione, la conservazione, la cancellazione e la trasmissione di dati o documenti elettronici al fine di ***fornire la prova dell'autenticità*** e ***dell'integrità,*** per tutto il periodo di conservazione;

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (UE) n. 910/2014
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fatti salvi gli effetti giuridici che il diritto nazionale attribuisce agli pseudonimi, l'uso di pseudonimi nelle transazioni elettroniche non è vietato.";	Fatti salvi gli effetti giuridici che il diritto nazionale attribuisce agli pseudonimi, l'uso di pseudonimi ***e di identità auto-sovrane*** nelle transazioni elettroniche non è vietato; ***l'uso di pseudonimi deve sempre essere un'opzione per sostituire un identificativo univoco o in caso di autenticazione con soggetti privati facenti affidamento sulla certificazione;*** ***Il trattamento dei dati personali è effettuato in conformità del regolamento (UE) 2016/679, in particolare attuando il principio della tutela della vita privata fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.***

Or. en

Motivazione

Per tutelare la vita privata delle persone e non scoraggiare lo standard in materia di privacy per gli utenti del portafoglio europeo di identità digitale, l'uso di pseudonimi deve essere un'opzione in tutti i casi in cui l'identificazione completa non sia giuridicamente obbligatoria. Ripristinare i riferimenti alla relazione tra eIDAS e la legislazione europea in materia di protezione dei dati al livello di protezione esistente nel 2014. Il regolamento eIDAS

originario offriva un livello di protezione dei dati più elevato di quello della direttiva 95/46/CE, imponendo, all'articolo 12, paragrafo 3, lettera c), di facilitare la tutela della vita privata fin dalla progettazione

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (UE) n. 910/2014
Articolo 6 bis– paragrafo 4 – lettera a – trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) affinché le parti facenti affidamento sulla certificazione siano identificate in modo univoco e le loro richieste di informazioni siano limitate sulla base dell'approvazione di uno Stato membro a norma dell'articolo 6 ter, paragrafo 1;

Or. en

Motivazione

L'interfaccia comune dovrebbe includere tale salvaguardia per evitare che le parti facenti affidamento sulla certificazione non approvate o non identificate richiedano informazioni superiori al loro caso d'uso. Il gruppo di esperti eIDAS organizzato dalla Commissione europea ha riconosciuto la necessità di "politiche di condivisione" che limitino le informazioni che una parte facente affidamento sulla certificazione può chiedere all'utente e impediscano richieste di informazioni eccessive (cfr. capitolo 4.6.1 e nota 22 del piano finale del 17 febbraio 2022).

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (UE) n. 910/2014
Articolo 6 bis – paragrafo 4 – lettera a – punto 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter) che garantisce che i mandatari che fungono da intermediari tra le parti facenti affidamento sulla certificazione e i portafogli europei di identità digitale non

	ottengano informazioni sul contenuto della transazione;

Or. en

Motivazione

L'interfaccia comune dovrebbe garantire che i mandatari che fungono da intermediari tra le parti facenti affidamento sulla certificazione e gli utenti del portafoglio europeo di identità digitale non possano avere accesso al contenuto della transazione che trasmettono. Tali tutele tecniche sono abituali e non limitano il funzionamento del sistema. L'esistenza di detti intermediari è stata riconosciuta dal gruppo di esperti eIDAS (cfr. capitolo 4.8.3 del documento finale del 17 febbraio 2022).

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (UE) n. 910/2014
Articolo 6 bis – paragrafo 4 – lettera a – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) per la presentazione alle parti facenti affidamento sulla certificazione di dati di identificazione personale, attestati elettronici di attributi o altri dati ***quali credenziali*** in modalità locale senza necessità di un accesso a internet per il portafoglio***;***	(3) per la presentazione alle parti facenti affidamento sulla certificazione di dati di identificazione personale ***quali credenziali***, attestati elettronici di attributi o altri dati in modalità locale senza necessità di un accesso a internet per il portafoglio ***e affinché l'utente prenda una decisione informata riguardo alla condivisione di informazioni personali con le parti facenti affidamento sulla certificazione. Ciò comprende l'identificazione della parte facente affidamento sulla certificazione, il rifiuto totale o parziale delle richieste di informazioni delle parti facenti affidamento sulla certificazione, una cronologia completa delle transazioni e informazioni sull'esercizio dei diritti di interessato.***

Or. en

Motivazione

Il successo del portafoglio europeo di identità digitale dipende dal fatto che i cittadini prendano decisioni informate sulle informazioni che condividono con le parti facenti affidamento sulla certificazione. Indicazioni analoghe sull'obbligo di fornire informazioni sulle finalità del trattamento da parte delle parti facenti affidamento sulla certificazione, nonché sulla possibilità di rifiutare le richieste di informazioni sono state date dal gruppo di esperti eIDAS che sta attualmente sviluppando il pacchetto di strumenti (cfr. capitolo 4.6.1 del documento finale del 17 febbraio 2022).

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (UE) n. 910/2014
Articolo 6 bis – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) garantiscono che i prestatori di servizi fiduciari che forniscono attestati di attributi qualificati non possano ricevere informazioni relative all'uso di tali attributi;	b) garantiscono che i prestatori di servizi fiduciari che forniscono attestati di attributi qualificati ***e non qualificati*** non possano ricevere informazioni relative all'uso di tali attributi;

Or. en

Motivazione

L'emendamento estende le misure di salvaguardia per proteggere il comportamento degli utenti da ogni tracciamento. Esempi di fornitori di attestati di attributi non qualificati sono le società private, i club o le università. Con questa modifica del testo, una tutela tecnica esistente del portafoglio europeo di identità digitale è semplicemente estesa a un maggior numero di portatori di interessi.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (UE) n. 910/2014
Articolo 6 bis – paragrafo 4 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) garantiscono che i dati di identificazione personale di cui all'articolo	e) garantiscono che i dati di identificazione personale di cui all'articolo

12, paragrafo 4, lettera d), ***rappresentino*** in modo univoco e persistente la persona fisica o giuridica ***ad essi associata.***	12, paragrafo 4, lettera d), ***che rappresentano*** in modo univoco e persistente la persona fisica o giuridica ***siano condivisi solo in modo pseudonimo, in maniera da essere diversi per le varie parti facenti affidamento sulla certificazione, al fine di impedire l'associazione o il tracciamento dell'utente tra le parti facenti affidamento sulla certificazione e rendere impossibile per l'emittente del portafoglio europeo di identità digitale, per i servizi di terzi ad esso connessi o per lo Stato membro ricevere informazioni sull'uso del portafoglio europeo di identità digitale;***

Or. en

Motivazione

La necessità di impedire collegamenti e tracciabilità è stata riconosciuta dal gruppo di esperti eIDAS (cfr. pag. 26, capitolo 5 del documento finale del 17 febbraio 2022). Le transazioni degli utenti riveleranno grandi quantità di dati, compresi dati di natura strettamente personale, quali informazioni sulla situazione economica degli individui o informazioni riguardanti la situazione medica, lo storico dei viaggi, i modelli di consumo e le interazioni sociali dei cittadini.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (UE) n. 910/2014
Articolo 6 bis – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. L'utente ha il pieno controllo del portafoglio europeo di identità digitale. L'emittente del portafoglio europeo di identità digitale ***non raccoglie*** informazioni relative all'uso del portafoglio ***che non sono necessarie per la prestazione dei servizi del portafoglio, né combina i dati di identificazione personale e gli altri dati personali conservati nel*** portafoglio europeo di identità digitale ***o relativi al suo uso con i dati personali***	7. L'utente ha il pieno controllo del portafoglio europeo di identità digitale ***e dei suoi dati***. ***L'architettura tecnica rende impossibile per*** l'emittente del portafoglio europeo di identità digitale ***o per i servizi di terzi ad esso connessi o per lo Stato membro raccogliere o ottenere*** informazioni relative all'uso del portafoglio ***da parte dell'utente. Lo scambio di informazioni attraverso il*** portafoglio europeo di identità digitale ***non comporta***

provenienti da altri servizi offerti da tale emittente o da servizi di terzi che non sono necessari per la prestazione dei servizi del portafoglio, a meno che l'utente non l'abbia richiesto espressamente. I dati personali relativi alla fornitura dei portafogli europei di identità digitale sono tenuti fisicamente e logicamente separati dagli altri dati detenuti. Se il portafoglio europeo di identità digitale è fornito da soggetti privati conformemente al paragrafo 1, lettere b) e c), si applicano mutatis mutandis le disposizioni di cui all'articolo 45 septies, paragrafo 4.	***che altre parti facenti affidamento sulla certificazione o fornitori di attestati elettronici di attributi siano in grado di tracciare, collegare, correlare o venire in altro modo a conoscenza delle transazioni o del comportamento dell'utente***. I dati personali relativi alla fornitura dei portafogli europei di identità digitale sono tenuti fisicamente e logicamente separati dagli altri dati detenuti. Se il portafoglio europeo di identità digitale è fornito da soggetti privati conformemente al paragrafo 1, lettere b) e c), si applicano mutatis mutandis le disposizioni di cui all'articolo 45 septies, paragrafo 4. ***L'emittente del portafoglio europeo di identità digitale è il titolare del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 per quanto riguarda il trattamento dei dati personali nel portafoglio europeo di identità digitale.***

Or. en

Motivazione

Solo un'architettura che protegga dalla sorveglianza centralizzata dati come la situazione medica, lo storico dei viaggi, i modelli di consumo e le interazioni sociali dei cittadini, che riguardano un'ampia gamma di comportamenti degli utenti online e offline, è un sistema di identità elettronica che merita la fiducia dei cittadini. L'emittente è il titolare del trattamento in quanto determina i mezzi per il trattamento dei dati personali stabilendo il sistema concreto, ossia i mezzi di trattamento, indipendentemente dal fatto che tale sistema sia eseguito o meno su un dispositivo sotto il suo controllo (cfr. C-40/17 e C-25/17).

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (UE) n. 910/2014
Articolo 11 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) è inserito il seguente articolo 11 bis:	***soppresso***
"Articolo 11 bis	

Identificazione univoca

1. Quando i mezzi di identificazione elettronica notificati e i portafogli europei di identità digitale sono usati per l'autenticazione, gli Stati membri garantiscono un'identificazione univoca.

2. Ai fini del presente regolamento, gli Stati membri includono nell'insieme minimo di dati di identificazione personale di cui all'articolo 12, paragrafo 4, lettera d), un identificatore unico e persistente conformemente al diritto dell'Unione, al fine di identificare l'utente, su sua richiesta, nei casi in cui l'identificazione dell'utente sia prescritta dalla legge.

3. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione, mediante un atto di esecuzione relativo all'implementazione dei portafogli europei di identità digitale di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 10, specifica ulteriormente le misure di cui ai paragrafi 1 e 2."

Or. en

Motivazione

In alcuni Stati membri un identificatore unico e persistente per le persone fisiche sarebbe illegale o addirittura incostituzionale (in Germania, l'uso di identificatori unici persistenti è vietato dalla decisione relativa alla Legge sul censimento del 1983). Il rischio di un identificatore unico lungo tutto l'arco della vita non può essere considerato il metodo meno intrusivo ai fini dell'identificazione univoca di una persona. L'articolo 11 bis non è inoltre necessario in quanto l'attuale quadro di interoperabilità dei regimi di identificazione di cui all'articolo 12, paragrafo 4, lettera d), prevede già una rappresentanza unica di un individuo per i casi transfrontalieri.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 13 – lettera b
Regolamento (UE) n. 910/2014
Articolo 12 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*

d) un riferimento a un insieme minimo di dati di identificazione personale ***necessari a rappresentare in modo univoco e persistente una*** persona fisica o giuridica;	d) un riferimento a un insieme minimo di dati di identificazione personale ***che rappresentano un'unica*** persona fisica o giuridica***, disponibile nell'ambito dei regimi di identificazione elettronica***;

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione richiederebbe un'identificazione unica e persistente, indipendente da un particolare regime di identificazione elettronica. In effetti, questa modifica apparentemente tecnica del quadro di interoperabilità avrebbe lo stesso effetto dell'articolo 11 bis.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 – lettera b
Regolamento (UE) n. 910/2014
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora siano state rilevate violazioni delle norme in materia di protezione dei dati personali, l'organismo di vigilanza informa le autorità di controllo a norma del regolamento (UE) 2016/679 in merito ai risultati delle verifiche.	Qualora siano state rilevate violazioni delle norme in materia di protezione dei dati personali, l'organismo di vigilanza informa le autorità di controllo a norma del regolamento (UE) 2016/679 ***e il titolare del trattamento del portafoglio europeo di identità digitale*** in merito ai risultati delle verifiche.

Or. en

Motivazione

Conformemente agli articoli 33 e 34 del RGPD, il titolare del trattamento ha determinati obblighi in caso di violazione dei dati. Per adempiere a tali obblighi, dovrebbe essere informato di una potenziale violazione dei dati nel suo sistema.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 – lettera b
Regolamento (UE) n. 910/2014

Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Un portatore di interessi che utilizzi servizi fiduciari qualificati, quali certificati qualificati o attestati elettronici di attributi qualificati, in un'impresa, può presentare all'autorità di controllo un reclamo in merito alla sicurezza o all'affidabilità del servizio fiduciario qualificato.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 25 – lettera c – comma 2
Regolamento (UE) n. 910/2014
Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera f ter bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f ter bis) garantisce il trattamento lecito dei dati personali conformemente al regolamento (UE) 2016/679;

Or. en

ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI

L'elenco in appresso è compilato su base puramente volontaria, sotto l'esclusiva responsabilità del relatore. Nel corso dell'elaborazione del progetto di parere, il relatore ha ricevuto contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona

1. European Commission DG CNECT

2. The European Data Protection Supervisor
3. Brussels Privacy Hub, *THE EUROPEAN COMMISSION PROPOSAL AMENDING THE eIDAS REGULATION (EU) No 910/2014: A PERSONAL DATA PROTECTION PERSPECTIVE*
4. Professor Ricardo Genghini, Chairman of the European Standardization Committee E-Signature and Infrastructures (ESI) within the European Telecommunications Standards Institute (ETSI) - *Notes on the current draft of eIDAS Revision Proposal*
5. epicenter.works & European Digital Rights (EDRI)
6. Luukas Ilves, Deputy Secretary General of the Estonian Ministry of Economic Affairs and Communications for Digital Development
7. European Consumer Organisation (BEUC) - *Making European Digital Identity as Safe as It Is needed - BEUC Position Paper*
8. Jaap-Henk Hoepman, Associate Professor of privacy enhancing protocols and privacy by design in the Digital Security group at the Institute for Computing and Information Sciences of the Radboud University Nijmegen, *Civil liberties aspects of the commission proposal to amend the eIDAS regulation*
9. Eric Verheul, professor in the Digital Security Group of the Radboud University Nijmegen - *Issues and recommendations on the eIDAS wallet as proposed in the eIDAS update*
10. Manuel Atug expert in IT Security and engineering Chaos Computer Club & Christian Kahlo eID expert - *written input*
11. Lukasz Olejnik, PhD, https://lukaszolejnik.com, *written contribution*
12. Carmela Troncoso - Professor on Security and Privacy at Swiss Federal Institute of Technology Lausanne - *written input*
13. Dr. F. S. Gürses, Associat Professor at the Faculty of Technology, Policy and Management, TU Delft - *written input*
14. Eurosmart - The Voice Of The Digital Security Industry - Feedback on the revision of eIDAS
15. Mozzila
16. Google
17. Apple
18. The International Association for Trusted Blockchain Applications (INATBA) - Establishing a Framework for a European Digital Identity (eIDAS) - Policy Position
19. TWG Trusted Information of the EU Observatory for ICT Standardisation - report on “Trust in the European digital space in the age of automated bots and fakes”
20. Rule of Law Defense Coalition, Bucharest Romania
21. American Chamber of Commerce to the European Union, Brussels - *written input*